

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 139/2015****dell'11 giugno 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2174]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 74/366/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (2) La decisione 74/367/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) La decisione 76/219/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (4) La decisione 76/690/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE della Commissione ⁽⁵⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 76/690/CEE.
- (5) La decisione 77/283/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 77/283/CEE.
- (6) La decisione 78/127/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (7) La decisione 78/347/CEE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 78/347/CEE.
- (8) La decisione 79/93/CEE della Commissione ⁽⁹⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 79/93/CEE.
- (9) La decisione 80/128/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 80/128/CEE.
- (10) La decisione 80/446/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 80/446/CEE.

⁽¹⁾ GUL 196 del 19.7.1974, pag. 24.

⁽²⁾ GUL 196 del 19.7.1974, pag. 25.

⁽³⁾ GUL 46 del 21.2.1976, pag. 30.

⁽⁴⁾ GUL 235 del 26.8.1976, pag. 29.

⁽⁵⁾ GUL 118 del 6.5.1999, pag. 63.

⁽⁶⁾ GUL 95 del 19.4.1977, pag. 23.

⁽⁷⁾ GUL 41 dell'11.2.1978, pag. 43.

⁽⁸⁾ GUL 99 del 12.4.1978, pag. 26.

⁽⁹⁾ GUL 22 del 31.1.1979, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GUL 29 del 6.2.1980, pag. 35.

⁽¹¹⁾ GUL 110 del 29.4.1980, pag. 23.

- (11) La decisione 80/1360/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (12) La decisione 80/1361/CEE della Commissione ⁽²⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 80/1361/CEE.
- (13) La decisione 82/41/CEE della Commissione ⁽³⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 82/41/CEE.
- (14) La decisione 82/947/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 82/947/CEE.
- (15) La decisione 82/948/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (16) La decisione 84/20/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 84/20/CEE.
- (17) La decisione 87/111/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 87/111/CEE.
- (18) La decisione 87/448/CEE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 87/448/CEE.
- (19) Poiché la decisione 89/374/CEE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1994, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (20) Poiché la decisione 89/540/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1997, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (21) Poiché la decisione 90/639/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1996, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (22) Poiché la decisione 92/195/CEE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° marzo 1999, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (23) Poiché la decisione 93/208/CEE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° giugno 1993, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (24) Poiché la decisione 93/213/CEE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1995, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

⁽¹⁾ GUL 384 del 31.12.1980, pag. 44.

⁽²⁾ GUL 384 del 31.12.1980, pag. 46.

⁽³⁾ GUL 16 del 22.1.1982, pag. 50.

⁽⁴⁾ GUL 383 del 31.12.1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GUL 383 del 31.12.1982, pag. 25.

⁽⁶⁾ GUL 18 del 21.1.1984, pag. 45.

⁽⁷⁾ GUL 48 del 17.2.1987, pag. 29.

⁽⁸⁾ GUL 240 del 22.8.1987, pag. 39.

⁽⁹⁾ GUL 166 del 16.6.1989, pag. 66.

⁽¹⁰⁾ GUL 286 del 4.10.1989, pag. 24.

⁽¹¹⁾ GUL 348 del 12.12.1990, pag. 1.

⁽¹²⁾ GUL 88 del 3.4.1992, pag. 59.

⁽¹³⁾ GUL 88 dell'8.4.1993, pag. 49.

⁽¹⁴⁾ GUL 91 del 15.4.1993, pag. 27.

- (25) Poiché la decisione 94/650/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 agosto 2001, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (26) Poiché la decisione 95/232/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2003, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (27) Poiché la decisione 98/320/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 settembre 2005, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (28) Poiché la decisione 1999/416/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 ottobre 1999, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (29) Poiché la decisione 2001/897/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2003, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (30) Poiché la decisione 2002/454/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° giugno 2003, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (31) Poiché la decisione 2002/756/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2004, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (32) Poiché la decisione 2007/66/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2013, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (33) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (34) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- il testo dei punti 7 (decisione 89/374/CEE della Commissione), 8 (decisione 89/540/CEE della Commissione), 9 (decisione 90/639/CEE della Commissione), 10 (decisione 92/195/CEE della Commissione), 11 (decisione 93/213/CEE della Commissione), 12 (decisione 94/650/CE della Commissione), 13 (decisione 95/232/CE della Commissione), 15 (decisione 98/320/CE), 19 (decisione 2001/897/CE della Commissione), 20 (decisione 2002/454/CE della Commissione), 21 (decisione 2002/756/CE della Commissione) e 50 (decisione 2007/66/CE della Commissione) della parte 2 è soppresso.
- Il testo dei punti 10 (decisione 74/366/CEE della Commissione), 11 (decisione 74/367/CEE della Commissione), 18 (decisione 76/219/CEE), 23 (decisione 76/690/CEE della Commissione), 28 (decisione 77/283/CEE della Commissione), 32 (decisione 78/127/CEE della Commissione), 33 (decisione 78/347/CEE della Commissione), 37 (decisione 79/93/CEE della Commissione), 41 (decisione 80/128/CEE della Commissione), 42 (decisione 80/446/CEE della Commissione), 45 (decisione 80/1360/CEE della Commissione), 46 (decisione 80/1361/CEE della Commissione), 49 (decisione 82/41/CEE della Commissione), 50 (decisione 82/947/CEE della Commissione), 51 (decisione 82/948/CEE della Commissione), 54 (decisione 84/20/CEE della Commissione), 61 (decisione 87/111/CEE della Commissione), 62 (decisione 87/448/CEE della Commissione), 71 (decisione 93/208/CEE della Commissione) e 73 (decisione 1999/416/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» è soppresso.

⁽¹⁾ GUL 252 del 28.9.1994, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 154 del 5.7.1995, pag. 22.

⁽³⁾ GUL 140 del 12.5.1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GUL 159 del 25.6.1999, pag. 53.

⁽⁵⁾ GUL 331 del 15.12.2001, pag. 97.

⁽⁶⁾ GUL 155 del 14.6.2002, pag. 57.

⁽⁷⁾ GUL 252 del 20.9.2002, pag. 33.

⁽⁸⁾ GUL 32 del 6.2.2007, pag. 161.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.